

Il proprietario del terreno se non vigila risponde dell'inquinamento altrui

Abbandono rifiuti

Il Tar Veneto riconosce la responsabilità per colpa omissiva

È responsabile dell'inquinamento prodotto dai rifiuti depositati da terzi sul proprio sito, il proprietario che non effettua visite regolari, né appone cartellonistica né installa recinzioni. Anche se tale inquinamento non è stato da lui causato direttamente. Del resto, anche l'omissione dà luogo a responsabilità.

Così il Tar del Veneto che - con la sentenza 7 ottobre 2025, n. 1739 - ha respinto il ricorso di due privati contro l'ingiunzione ricevuta dal sindaco per far effettuare la caratterizzazione dei rifiuti abbandonati sul fondo di loro proprietà e di rimuoverli, smaltendoli a propria cura e spese.

I due privati hanno adempiuto spontaneamente per non aggravare la loro posizione. Tuttavia, dopo l'adempimento hanno adito il Tar Veneto e chiesto anche il risarcimento del danno.

La motivazione del giudice amministrativo veneto conferma la tesi dei ricorrenti circa la necessità che la responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti si fonda sull'accertamento di una sua condotta dolosa o colposa. Pertanto va esclusa la responsabilità oggettiva o da posizione (così anche Consiglio di Stato, sentenza 7236/2024).

Tuttavia, il Tar ricorda che i ri-

correnti trascurano che, per giurisprudenza pacifica, la responsabilità solidale del proprietario «può essere imputabile a colpa omissiva». Questa consiste nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per la custodia efficace e la protezione dell'area. In particolare, è necessaria al fine di impedire che sull'area possano essere depositati rifiuti (la sentenza, tra le molte, ricorda la 6885/2025 del Consiglio di Stato).

Il Tar Veneto afferma che «la responsabilità è ravvisabile anche nell'omissione» di quei controlli che sono doverosi al fine di impedire a terzi le condotte vietate dalle norme. Tra queste, figurano anche le condotte di deposito incontrollato e di abbandono (come era stato stabilito dallo stesso Tar Veneto nelle pronunce 1087/2020 e 2196/2024).

L'accertamento della responsabilità va sempre condotto in contraddittorio (il che, nel caso di specie, si è verificato) e può fondarsi «anche su ragionevoli presunzioni» o condivisibili massime d'esperienza. Sul punto, la sentenza richiama la 781/2019 del Consiglio di Stato e la 5938/2019 del Tar Campania (Napoli).

Al riguardo, l'istruttoria comunale ha rilevato il completo disinteresse dei ricorrenti circa la custodia dell'area, l'inesistenza di ispezioni periodiche dei luoghi e l'assenza recinzioni e cartelli che intimassero il divieto di scarico. Il che, secondo il Tribunale, ha favorito «senza dubbio» lo sversamento incontrollato di rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

